



COMUNE DI
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

PROCEDURA PER L'EFFETTUAZIONE E
LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI
CONDOTTE ILLECITE
(WHISTLEBLOWING)
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 5
DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24

Premessa

L'art. 1, comma 51, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Anticorruzione) ha inserito il nuovo articolo n. 54-bis all'interno del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, avente ad oggetto la "Tutela del Dipendente Pubblico che segnala illeciti" introducendo nel nostro ordinamento giuridico un'importante misura preordinata ad agevolare l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come "whistleblowing".

La Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha modificato tale disciplina prevedendo una regolamentazione più organica della materia.

Tale normativa è stata superata dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Il presente documento – redatto ai sensi delle vigenti "Linee Guida ANAC" (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023) – disciplina la procedura di tutela dei soggetti che, venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro di fatti e condotte illecite commessi ai danni dell'interesse pubblico, segnalano tali comportamenti alle Autorità competenti.

Il Comune di Castelsantangelo sul Nera – al fine di ottemperare a quanto previsto da ANAC – ha adottato anche una piattaforma informatica per inviare e gestire tali tipologie di segnalazioni nell'ottica di garantire la massima riservatezza del segnalante.

La finalità delle presenti linee procedurali per la presentazione e gestione delle segnalazioni di illeciti è triplice:

- a) eliminare i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing;
- b) evitare che i soggetti – venuti a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro con il Comune di Castelsantangelo sul Nera – omettano di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli;
- c) garantire la massima riservatezza e la completa protezione degli autori delle segnalazioni (c.d. whistleblower).

Il Comune di Castelsantangelo sul Nera ha previsto nella Sottosezione 2.3 "Anticorruzione" del proprio Piano integrato di Attività e Organizzazione (c.d. PIAO), il whistleblowing quale misura obbligatoria di prevenzione della corruzione nonché presupposto inderogabile ed indefettibile di contrasto ai fenomeni corruttivi.

Soggetti e oggetto di segnalazione

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è individuato come il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte dei dipendenti e di tutti i soggetti sotto indicati che intendono denunciare un illecito o una irregolarità all'interno dell'Amministrazione, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività lavorative e che riguardi comportamenti, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.

Non è possibile redigere una lista completa e tassativa di fattispecie di comportamenti, reati o irregolarità per cui, a titolo meramente esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni:

- a) che potrebbero configurarsi come reati (es.: peculato, concussione, corruzione, malversazione a danno dello Stato, rifiuto o omissione degli atti d'ufficio, falso ideologico, falso materiale, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, truffa, furto, ecc....)
- b) che costituiscono violazioni al Codice di comportamento;
- c) illeciti o illegittimità che possono comportare danni per l'Ente o ad altra Pubblica Amministrazione o alla collettività, situazioni di abuso di potere al fine di ottenere vantaggi

privati, fatti in cui venga evidenziato un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (es.: sprechi, demansionamenti, irregolarità contabili, ecc.);

- d) condotte volte all'occultamento e alla distruzione di prove circa la commissione delle violazioni;
- e) comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione.

Il Segnalante è la persona che segnala informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, di cui sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Possono effettuare segnalazioni le persone fisiche, interne o esterne, che intrattengono rapporti giuridici con il Comune di Castelsantangelo sul Nera, nello specifico:

- dipendenti, compreso durante il periodo di prova o successivamente alla cessazione del rapporto giuridico;
- tirocinanti e volontari, retribuiti e non retribuiti;
- collaboratori e consulenti;
- fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi;
- liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi;
- ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza;
- persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza;
- coloro che sono venuti a conoscenza di illeciti durante il processo di selezione e in altre fasi precontrattuali anche se i rapporti giuridici non sono iniziati.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse all'integrità dell'amministrazione pubblica. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Il segnalante non deve agire per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici. E' opportuno che il segnalante dichiari eventuali interessi personali collegati alla segnalazione.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in occasione o a causa del rapporto giuridico.

Non sono ammissibili le segnalazioni palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico nonché le informazioni fondate su meri sospetti o voci scarsamente attendibili (cd voci di corridoio) in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'Ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

In ogni caso, considerato lo spirito della normativa - che è quello di incentivare la collaborazione di chi lavora all'interno delle pubbliche amministrazioni o intrattiene rapporti contrattuali, per l'emersione dei fenomeni corruttivi - non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il soggetto, in base alle proprie conoscenze, abbia ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate, siano vere e che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

Procedura per la segnalazione interna

L'ente mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni sia in forma orale e in forma scritta.

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma scritta, il Comune di Castelsantangelo sul Nera mette a disposizione una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza GlobalLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa. La procedura protegge anche l'identità dei soggetti facilitatori, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

Il segnalante accede alla piattaforma attraverso browser o da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet) direttamente dal link "WhistleblowingPA" pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell'ente www.comune.castelsantangelosulnera.mc.it e nella sezione Amministrazione trasparente – Sottosezione Altri Contenuti Prevenzione della corruzione - senza la necessità di immettere credenziali in quanto il sistema aprirà automaticamente una maschera interattiva che permetterà, cliccando sul pulsante "SEGNALA", di effettuare una segnalazione di illecito.

Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione

Al termine del percorso di segnalazione:

- la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione;
- la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata e presa in carico dal soggetto ricevente.

Il servizio prevede l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

E' indispensabile che la segnalazione:

- sia circostanziata (tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione);
- riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- contenga una chiara descrizione dei fatti, tempi e modi con cui si è realizzata la presunta condotta illecita;
- indichi le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

E' utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, è possibile richiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, qualora il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Qualora pervengano segnalazioni scritte tramite servizio postale (anche posta interna), si raccomanda di utilizzare una busta chiusa indirizzata al RPCT con la dicitura "**riservata/personale**". Essa sarà protocollata in modalità riservata e custodita in modalità tali da garantire la massima sicurezza.

Nel caso di segnalazioni anonime il soggetto ricevente può decidere se processarle o meno.

In ogni caso le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza. Eventuali segnalazioni anonime, non rientranti nell'ambito di applicazione del whistleblowing, saranno archiviate in modalità riservata nel protocollo informatico dell'Ente.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, essa deve essere trasmessa, entro tre giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, che ne dà contestuale notizia della ricezione alla persona segnalante.

Per quanto riguarda le segnalazioni in forma orale il Comune di Castelsantangelo sul Nera metterà a disposizione un recapito telefonico ad uso esclusivo del RPCT che garantirà la riservatezza del segnalante e sarà pubblicato nella pagina relativa al WHISTLEBLOWING oltre che nella sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione prevenzione della corruzione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

La segnalazione inoltre può essere effettuata anche richiedendo un incontro con l'RPCT.

In tal caso, previo consenso del segnalante, la segnalazione è documentata mediante verbale, che può essere verificato, rettificato e confermato dal segnalante mediante la propria sottoscrizione (art 14, comma 4).

L'invio della segnalazione non esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti, qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, né esonera dall'obbligo di denunciare le ipotesi di danno erariale nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge.

Ove i fatti segnalati abbiano riguardo a società partecipate e controllate o organismi partecipati (es. fondazioni) le segnalazioni andranno inviate anche ai soggetti che rivestono l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nelle rispettive Società o organismi partecipati, affinché gli stessi effettuino i necessari approfondimenti, ferma restando la salvaguardia della tutela dell'identità del segnalante.

Attività di accertamento

Il RPCT, per lo svolgimento delle attività di competenza, si avvale della collaborazione ed assistenza di un gruppo di lavoro individuato dal Responsabile stesso con atto interno; tutti i dipendenti facenti parte del suddetto gruppo sono autorizzati a svolgere attività istruttoria e al trattamento dei dati personali, correlati alle segnalazioni pervenute e sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il Responsabile.

I componenti del gruppo di lavoro, cui è affidata l'attività di collaborazione nella ricezione delle segnalazioni, devono astenersi dalle attività suddette laddove vi siano cause di incompatibilità/conflitti di interesse. Nel caso in cui i fatti oggetto della segnalazione possano in qualche modo riferirsi ad attività da loro compiute, vista la non conoscenza dell'identità del segnalante, devono immediatamente segnalare la situazione di potenziale conflitto al Responsabile Anticorruzione; nel caso in cui il RPCT

si trovi in posizione di conflitto di interessi, segnala immediatamente la situazione al Sindaco e l'attività di gestione ed analisi della segnalazione verrà condotta dal Segretario Generale.

I componenti del gruppo di lavoro comunicano al whistleblower, entro sette giorni dalla data di ricezione, tramite la piattaforma informatica, la presa in carico della segnalazione.

Il RPCT, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare l'istruttoria per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante.

Il RPCT effettua ogni attività ritenuta opportuna, incluse l'interlocuzione con il segnalante e la ricezione di sue memorie scritte, la richiesta di informazioni e documenti agli uffici dell'Ente, l'audizione di soggetti terzi, nel rispetto della riservatezza sull'identità del segnalante e del segnalato.

La persona segnalata può essere sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartaceo attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento

eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Per ogni seduta del gruppo di lavoro a supporto dell'attività del RPCT viene redatto un verbale. I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal gruppo di lavoro che ne cura la successiva archiviazione in un luogo digitale non accessibile ad altri.

Il contenuto della segnalazione, privato di ogni riferimento a dati personali, potrà essere trasmesso, a cura del Responsabile, ad altri uffici dell'Ente e all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti infondata, il Responsabile archivia la segnalazione.

Qualora risulti fondata, in tutto o in parte, il Responsabile, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

1) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile del Settore di appartenenza dell'autore della violazione accertata (qualora si tratti di un dipendente non titolare di E.Q.) o al Segretario Generale (qualora si tratti di un Responsabile di Settore), affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare o dell'avvio della stessa;

2) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

I Responsabili di Settore o il Segretario informano l'RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza entro trenta giorni dalla loro adozione.

Resta impregiudicato e autonomo rispetto alla procedura di cui si tratta, l'obbligo di presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria ordinaria e contabile.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definitivo delle stesse.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Tutela della riservatezza

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell'invio della segnalazione e non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La riservatezza viene garantita anche per qualsiasi informazione o elemento della segnalazione dal cui rivelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La protezione è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura. Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione.

Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in uno a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Nell'ambito del procedimento disciplinare contro il segnalato, l'identità del segnalante può essere rivelata solo con il consenso del segnalante stesso e motivazione espressa, nel caso in cui la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa.

La segnalazione è sottratta all'accesso, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. e all'accesso civico generalizzato.

Il Responsabile di Settore che riceva informazioni da un dipendente di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a proteggerne l'identità e a invitarlo a effettuare la segnalazione al RPCT.

In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, il Responsabile di Settore risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Trattamento dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonea informativa alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Il whistleblowing è censito nel registro dei trattamenti del Comune e l'apposita informativa sul trattamento dei dati è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Divieto di ritorsioni

I segnalanti che denunciano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione.

E' vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Il segnalante che ritiene di essere vittima di una ritorsione può darne comunicazione esclusivamente all'ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare.

Oltre al segnalante la tutela da ritorsioni è estesa a:

- facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo e che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Responsabilità del segnalante

La riservatezza del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra in responsabilità penale a titolo di calunnia, diffamazione o altro reato connesso con la denuncia, accertata anche con sentenza di primo grado, o in responsabilità civile extracontrattuale per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi, alla persona segnalante o denunciante, può essere irrogata una sanzione disciplinare.

La medesima disciplina si applica anche in caso di denuncia o di divulgazione pubblica anonime se il segnalante venga successivamente identificato.

Inoltre, l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non sia opponibile nell'ambito del procedimento penale e nel procedimento davanti alla Corte dei Conti, nei casi previsti per legge.

Ulteriori canali di segnalazione

Sono applicabili, nei limiti individuati dalla legge e secondo la graduazione ivi indicata, il canale della segnalazione esterna presso ANAC¹ e la divulgazione pubblica².

¹Il canale della segnalazione esterna ANAC si usa quando:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

² Il canale della divulgazione pubblica si usa quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Disposizioni finali

Il Comune promuove un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'anticorruzione e etica pubblica.

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi.

La procedura individuata nel presente atto per la gestione del whistleblowing potrà essere sottoposta a revisione periodica.

La presente procedura, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 24/2023, verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente – Altri dati - Prevenzione della corruzione - Whistleblowing" e sarà trasmessa a tutti i dipendenti dell'Ente per il tramite dei Responsabili dei Settori.
